



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 164 del 15/10/2007

**OGGETTO DETERMINAZIONI SULLA RICHIESTA PRESENTATA DALLA
SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. PER L'INSTALLAZIONE DI
UNA STAZIONE RADIOBASE FISSA PER TELEFONIA
CELLULARE IN VIA PAGANINI NEL CAPOLUOGO (ART. 8 C. 6
L.R. 31/10/2000 E S.M.I.)-**

L'anno **duemilasette**, addì **quindici** del mese di **ottobre**, alle ore **18.10**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco **PUDDU Pier Paolo** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
LAURINI Dr. Luca	SINDACO	NO
PUDDU Pier Paolo	VICE-SINDACO	SI
TESTA Gilberto	ASSESSORE	SI
GAMBAZZA Maria Giovanna	ASSESSORE	SI
TALIGNANI Carla	ASSESSORE	SI
GENUA Fabrizio	ASSESSORE	SI
MAZZERA Emilio	ASSESSORE	NO

PRESENTI: 5 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO : DETERMINAZIONI SULLA RICHIESTA PRESENTATA DALLA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIOBASE FISSA PER TELEFONIA CELLULARE IN VIA PAGANINI NEL CAPOLUOGO (ART. 8 C. 6 L.R. 31/10/2000 E S.M.I.)-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la L.R. 31/10/2000 n. 30 "*Norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*" così come integrata dalla L.R. 25/11/2002 n. 30, stabilisce che le autorizzazioni degli impianti fissi per la telefonia siano rilasciate dai comuni, di norma, a seguito della presentazione da parte dei gestori di un programma annuale delle installazioni fisse da realizzare, comprensivo anche dell'individuazione di aree di ricerca;
- che la L. 22/2/2001 n. 36 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", ha attribuito ai comuni la facoltà di dotarsi di regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e che il DPCM 8/07/2003, attuativo della Legge 22/02/2001 n. 36, fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione;
- che con deliberazione consiliare n. 22 in data 05/06/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo - *regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile* –, con cui, oltre ad individuare le aree per la localizzazione degli impianti e le modalità di rilascio delle autorizzazioni, si demanda alla Giunta Comunale l'approvazione del programma annuale ovvero la realizzazione di singoli impianti non puntualmente individuati nel programma annuale, previa acquisizione del parere dell'ARPA, dell'Azienda USL, del Servizio Urbanistica e Ambiente e previa valutazione delle osservazioni eventualmente presentate da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, a seguito del deposito del programma annuale e delle singole richieste di installazione;

CONSIDERATO che in conformità all'articolo 8 della L.R. n. 30/2000 e s.m., l'articolo 11 del regolamento comunale, prevede che le autorizzazioni alla installazione degli impianti di telefonia fissa sono rilasciate di norma, in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale del "Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile" di cui all'articolo 12, ovvero, al di fuori del procedimento di approvazione del "Piano annuale", nelle ipotesi indicate al successivo articolo 13 del regolamento comunale, nel rispetto delle procedure previste per il programma annuale (articolo 12);

CONSIDERATO che la Soc. Vodafone Omnitel NV in data 15/2/2007 al n. 2163 di prot. e successive integrazioni ha presentato richiesta di autorizzazione – permesso di costruire in conformità alla L.R. n. 30/2000 e s.m. per l'installazione di una stazione radiobase fissa per telefonia cellulare in Via Paganini, su area di proprietà comunale individuata al C.T. del Comune di Busseto al foglio 10 particella 70/p, per una superficie di circa 40 mq, assegnata in concessione alla stessa Vodafone Omnitel NV per la durata di anni dodici con deliberazione consiliare n. 29 in data 12/07/2007, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO:

- che in conformità al combinato disposto dell'articolo 8 della L.R. 31/10/2000, n. 30 e degli artt. 12 e 13 del regolamento comunale la richiesta di autorizzazione per la installazione della suddetta stazione radiobase nonché la richiesta di permesso di costruire sono stati depositati in libera visione a far data dal 3 agosto 2007 e che dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comunale (reg. n. 210/2007), sul sito internet del Comune di Busseto (www.comune.busseto.pr.it) e sul quotidiano "Gazzetta di Parma" del 05/08/2007;

CONSIDERATO:

- che l'ARPA – Sede Provinciale di Parma e l'Azienda USL – SPSAL di Fidenza hanno espresso parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione presentata dalla Soc. Vodafone Omnitel NV, rispettivamente con lettera in data 04/05/2007 n. PG/PR/07/5333 di prot., acquisita in data 17/05/2007 al n. 6256 di prot. e con lettera in data 07/05/2007 n. 39623, acquisito in data 14/05/2007 al n. 5999 di prot.;
- che il Responsabile del Servizio Edilizia – Urbanistica – Ambiente, in conformità all'articolo 12, settimo comma del regolamento comunale, ha espresso parere favorevole sulla compatibilità urbanistica della localizzazione proposta, alla luce anche dei criteri localizzativi preferenziali di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento comunale;

CONSIDERATO che in data 31/08/2007 al n. 11122 di prot. è stata presentata una petizione popolare, sottoscritta da 240 cittadini, residenti in prossimità dell'area individuata per la realizzazione della stazione radiobase e più in generale nel Capoluogo, contro l'installazione della stazione radio stessa, chiedendo in particolare l'immediata sospensione del procedimento ed il diniego del permesso di costruire, l'individuazione con il gestore del servizio di una migliore collocazione dell'impianto, nonché un incontro con la Giunta Comunale al fine di valutare una diversa collocazione dell'impianto;

CONSIDERATO che a seguito dell'incontro intercorso con i rappresentanti dei cittadini e che hanno sottoscritto la suddetta petizione e con i tecnici di Vodafone Omnitel NV è emersa la disponibilità di individuare una diversa collocazione dell'impianto nella zona dietro all'area cimiteriale e che Vodafone, nelle more della individuazione della nuova localizzazione, al fine di garantire la regolarità del servizio, ha chiesto la possibilità di provvedere alla installazione di una stazione provvisoria e temporanea sull'area già individuata con la deliberazione consiliare n. 29/2007;

VISTA la lettera in data 08/10/2007 n. 4335/AM/N/PR, pervenuta al protocollo comunale in data 08/10/2007 al n. 12821 con la quale la stessa Vodafone Omnitel NV, a fronte del rilascio della autorizzazione alla installazione di una stazione provvisoria e temporanea sull'area già assegnata con la deliberazione consiliare n. 29/2007 si è impegnata:

- a) Al trasferimento ovvero alla realizzazione dell'impianto fisso su area da individuare e definire in accordo con l'Amministrazione Comune entro sei mesi dalla data di individuazione dell'area che sarà ritenuta idonea e condivisa dalle parti;

b) alla dismissione dell'impianto provvisorio entro il termine di sei mesi, a partire dalla data in cui verrà ufficialmente comunicato da una delle parti l'impossibilità di individuare un'area idonea e condivisa da entrambe le parti;

RAVVISATA la necessità, in attesa di provvedere alla puntuale definizione della nuova localizzazione e di provvedere al perfezionamento degli atti necessari, di autorizzare l'installazione di una stazione radiobase provvisoria e temporanea sull'area già assegnata alla Soc. Vodafone Omnitel NV, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni formulate dall'Azienda USL e dall'ARPA con i pareri più sopra richiamati;

VISTA la L.R. 31/10/2000 n. 30 "*Norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*" così come integrata dalla L.R. 25/11/2002 n. 30;

VISTA la legge 22/02/2001 n. 36 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" nonché il DPCM 8/07/2003, attuativo della Legge 22/02/2001 n. 36;

VISTO il "Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile" approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 05/06/2007;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area 4 - Settore Territorio e Sviluppo Produttivo - Geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, nelle more della individuazione di una localizzazione condivisa nella zona retrostante l'area cimiteriale del capoluogo, l'installazione da parte di Vodafone Omnitel NV di un impianto provvisorio e temporaneo di telefonia mobile, in conformità all'articolo 12 della L.R. n. 30/2000 e s.m. e all'articolo 15 del regolamento comunale, sull'area assegnata e individuata con la deliberazione consiliare n. 29/2007, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni formulate da ARPA e dall'Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza, richiamati in premessa;
2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla installazione provvisoria e temporanea dell'impianto di telefonia mobile all'impegno da parte della Soc. Vodafone Omnitel NV di provvedere al trasferimento ovvero alla realizzazione dell'impianto fisso su area da individuare e definire in accordo con l'Amministrazione Comunale entro sei mesi dalla data di individuazione dell'area che sarà ritenuta idonea e condivisa dalle parti, ovvero, alla dismissione

dell'impianto provvisorio entro il termine di sei mesi, a partire dalla data in cui verrà ufficialmente comunicato da una delle parti l'impossibilità di individuare un'area idonea e condivisa da entrambe le parti;

3. di dare atto che si provvederà con successivo atto a definire i rapporti giuridici e amministrativi relativi all'occupazione provvisoria e temporanea dell'area in questione per la installazione provvisoria e temporanea dell'impianto di telefonia mobile in questione;
4. di approvare conseguentemente il rilascio dell'autorizzazione ex art. 8 L.R. n. 30/2000 e s.m. per la installazione dell'impianto mobile di telefonia mobile in questione alle condizioni e prescrizioni di cui ai punti che precedono;
5. di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere del Responsabile dell'Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom. Angelo Migliorati;
6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..

RENDE NOTO

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 241/1990, è il geom. Angelo Migliorati.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
(PUDDU PIER PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 17 ottobre 2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.